



COMUNE DI CONCO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEGLI
USI CIVICI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2005)

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico sui prodotti delle terre del Comune di Conco, come individuate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 992 del 06 aprile 2004.

Articolo 2

Titolari del diritto

1. Sono titolari del diritto di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente regolamento, tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione, residenti e abitanti in modo stabile nel Comune di Conco, nonché i cittadini non originari che vi risiedono continuativamente da almeno sette anni.
2. Sono equiparati agli originari coloro che hanno maturato il diritto di uso civico.
3. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma 1.
4. Nei casi previsti dal presente Regolamento, l'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi egli si fa garante presso il Comune del godimento dei diritti di uso civico di tutti i propri familiari e conviventi.
5. Sono altresì titolari del diritto di uso civico gli iscritti all'Anagrafe degli aventi diritto negli altri Comuni dell'Altopiano che trasferiscono la residenza in Comune di Conco, a condizione che il Regolamento usi civici del Comune da cui provengono preveda il medesimo riconoscimento a favore degli iscritti all'Anagrafe degli aventi diritto di uso civico di Conco che trasferiscono la loro residenza in quel Comune. In questo caso l'iscrizione avviene ad istanza dell'interessato.

Articolo 3

Individuazione dei diritti di uso civico

1. Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:
 - **Legnatico**: utilizzo di legna da ardere e da opera, nonché raccolta di ramaglia, ci-maglia e legna morta;
 - **Pascolatico**: diritto di utilizzare i pascoli ricadenti nelle terre di cui all'art. 1, con ogni sorta di bestiame, esercitato in modo individuale in tutte le stagioni dell'anno e come pascolo collettivo mediante alpeggio estivo nelle malghe comunali;
 - **Erbatico**: raccolta di erba e strame (fieno selvatico ed erba secca).
2. Sono usi consuetudinari:
 - diritto di raccogliere prodotti secondari
 - diritto di raccogliere suffrutici del bosco;
 - diritto di raccogliere funghi;
 - diritto di cacciare;
 - diritto di raccogliere rane e chioccioline.

3. Tali diritti non potranno eccedere per disposizioni di Legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile il quale recita che: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

Articolo 4

Terreni a bosco

1. I diritti delle popolazioni sui terreni a bosco saranno esercitati in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale redatte ai sensi dell'art. 5 della Legge Forestale Regionale n. 52 del 13 settembre 1978, al Piano Economico di Riassetto Forestale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge Forestale Regionale n. 52/1978 ed alle disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.

Articolo 5

Terreni a pascolo

1. Sui terreni pascolivi il diritto di uso civico sarà esercitato in conformità all'art. 25 della Legge Forestale Regionale n. 52 del 13 settembre 1978 e secondo le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

Articolo 6

Principio di gratuità e corrispettivo

1. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del citato Regolamento di esecuzione della Legge n. 1766/1927, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, secondo le norme vigenti.
2. I proventi introitati dal Comune nella gestione delle terre di uso civico sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento e alla valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 7

Legna da ardere

1. Tutti gli aventi diritto di cui all'art. 2 sono assegnatari di legna di faggio per il riscaldamento della propria abitazione.
2. Il Piano Economico di Riassetto Forestale stabilisce la massa legnosa complessiva che può essere tagliata per l'assegnazione annuale. Tale massa legnosa è stabilita, avuto riguardo del mantenimento della capacità riproduttiva dei cedui di faggio.
3. In relazione alla massa legnosa che è possibile tagliare, la Giunta Comunale stabilisce:
 - a) la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto;

- b) la misura del quantitativo di legna da ardere da assegnare ad ogni nucleo familiare;
 - c) la misura del quantitativo di legna da ardere da assegnare agli aventi diritto di cui agli artt. 28 e 28 bis del Regolamento Contributi.
4. La razione di faggio è assegnata al capofamiglia o al convivente di maggiore età che rappresenta i diritti di uso civico di tutti coloro che abitano la medesima unità immobiliare.
 5. La legna da prelevare in bosco viene consegnata nel periodo autunnale ai capifamiglia in possesso delle bollette la cui distribuzione, a cura del competente ufficio comunale, avviene nel periodo stabilito dalla Giunta Comunale nello stesso provvedimento con il quale è determinato il prezzo di cessione.
 6. L'assegnazione delle razioni di faggio a coloro che hanno ritirato la bolletta, entro i termini stabiliti, avviene esclusivamente per estrazione a sorte, effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Vigilanza.
 7. Il rifiuto del lotto toccato in sorte porta quale conseguenza la perdita dell'assegno per l'anno in corso ed in ogni caso le somme versate non saranno restituite.
 8. Nessuna responsabilità può essere addossata all'Amministrazione per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
 9. La prenotazione della legna a domicilio deve essere effettuata da tutti gli aventi diritto presentando richiesta, nel periodo stabilito dalla Giunta Comunale nello stesso provvedimento con il quale è determinato il prezzo di cessione.
 10. Il prezzo di cessione della legna da prelevare in bosco e da consegnare agli aventi diritto di cui all'art. 28 bis del Regolamento Contributi, deve assicurare al Comune la copertura delle spese sostenute per il taglio e la consegna.
 11. Nel caso dei capifamiglia che per particolari situazioni o per impedimenti temporanei non possono recarsi in bosco, è posta totalmente a carico del richiedente la spesa sostenuta dal Comune per la gestione complessiva del servizio.
 12. E' severamente proibito l'asporto fuori dal Comune e la vendita di tutta la legna raccolta nei boschi comunali.

Articolo 8

Utilizzo legname da opera

1. Il legname da opera viene concesso per i seguenti scopi:
 - a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne sia sprovvisto, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, poggioni, pavimenti, travatura e tavolame per tetto;
 - b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione.
2. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico da opera, deve presentare domanda al Comune entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
3. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate.
4. Le domande accolte solo parzialmente potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.
5. Per quantitativi superiori a mc 10 alla domanda dovrà essere allegato un calcolo preventivo a dimostrazione della necessità.
6. Per i lavori soggetti a permesso a costruire o D.I.A. la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.

7. Il Comune potrà eseguire o far eseguire controlli ed assumere dichiarazioni attestanti l'effettivo impiego del legname.
8. L'assegnazione del legname sarà deliberata, dopo il rilascio del permesso a costruire, dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento nel quale verrà fissato il corrispettivo tenendo presente la situazione di mercato, eventuale costo di lavorazione, la quantità e l'ubicazione del legname stesso in base alle sezioni previste nel Piano Economico di Riassetto Forestale.
9. La consegna formale verrà effettuata nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione Comunale, previo avviso ai singoli assegnatari e dopo la relativa misurazione e martellata. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza del versamento.

Articolo 9

Esclusioni

1. Non hanno diritto alla concessione di legname da opera i commercianti, gli industriali e gli artigiani per le necessità delle loro aziende o rifacimento o ampliamento delle stesse.

Articolo 10

Preferenze nella vendita del legname da commercio.

1. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione della Legge sugli usi civici, nelle vendite dei lotti di legname da commercio dovrà essere data preferenza, a parità di offerta, alle ditte rappresentate da titolari del diritto di uso civico.

Articolo 11

Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta

1. Gli aventi diritto di cui all'art. 2 potranno usufruire gratuitamente della ramaglia e cimaglia costituita dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta nella misura massima di q.li 20, ritenuta congrua per gli usi considerati essenziali ai sensi dell'art. 1021 del codice civile. Tali residui debbono essere obbligatoriamente lasciati in sito dagli allestitori i quali provvederanno a mantenere liberi i sentieri, i tratturi e le piste o strade forestali a servizio del lotto interessato, salvo diverse disposizioni previste da specifici elaborati tecnici.
2. Agli aventi diritto di cui all'art. 2 è consentito il prelievo di ramaglia e cimaglia una sola volta nel corso dell'anno, previa comunicazione da effettuare su apposito modulo fornito dal Comune.
3. La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite, comunque non atte al commercio, nonché dalle ceppaie sradicate nell'alto fusto.
4. Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, dovrà richiedersi l'autorizzazione al Responsabile del Servizio, con il quale si concorderà l'asportazione delle piante, ivi compreso la cimaglia e la ramaglia.

Articolo 12

Modalità alternative per il godimento del diritto di legnatico

1. I beni di uso civico dovrebbero essere goduti in natura. L'utente dovrebbe provvedere in proprio a tagliare e trasportare la legna ed il legname assegnatigli per i suoi bisogni. Tuttavia per ovvie ragioni pratiche e di polizia forestale, l'Amministrazione può provvedere al taglio e alla fatturazione della legna e legname, nonché alla consegna dei quantitativi assegnati in località più comode ai censiti, esigendo da questi ultimi il rimborso delle spese sostenute, senza ottenere degli utili, fatto salvo il diritto di provvedere in proprio alla raccolta della ramaglia.
2. L'Amministrazione può decidere di permutare la cubatura del legname spettante in una equivalente somma in denaro nel caso di Istituzioni di rilevanza sociale.
3. Nell'ipotesi di cui al presente articolo la Giunta Comunale approva i criteri generali e di dettaglio per l'effettivo esercizio dell'uso civico di legnatico con le modalità alternative qui previste.

Articolo 13

Prelievo della legna

1. Per il prelievo diretto di legna e legname, assegnato nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito sulle vie di accesso al bosco secondo quanto previsto dall'art. 51 del vigente Regolamento di Polizia Rurale.

CAPO III - DIRITTO DI PASCOLATICO

Articolo 14

Concessioni a terzi dell'uso delle malghe con relativi pascoli

1. L'Amministrazione Comunale può dare in concessione d'uso le malghe comunali considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali. La concessione può essere effettuata mediante gara ad evidenza pubblica (pubblico incanto e licitazione privata) oppure mediante procedura negoziata (trattativa privata) secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228. La durata della concessione non può essere di norma inferiore a sei annate agrarie. E' prevista la risoluzione anticipata in caso di superiore interesse generale dei censiti utenti, previa disdetta da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.¹
2. Nelle clausole contrattuali devono essere garantiti e tutelati i diritti di uso civico. A tale scopo deve essere previsto l'alpeggio del bestiame di proprietà dei censiti che ne facciano richiesta, ove non venga pregiudicata la normale attività di conduzione della malga da parte del concessionario;
3. A parità di condizioni è preferita l'offerta dei titolari del diritto di uso civico.
4. Nessuna concessione sarà rilasciata a quelle ditte o soggetti che abbiano questioni pendenti con il Comune in generale e, in particolare, in materia di alpeggio estivo;

1. Comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2005

- saranno esclusi anche tutti coloro che risultino morosi nel pagamento dei corrispettivi per altre concessioni o contratti antecedenti.
5. E' esplicitamente vietato il sub-concedere le malghe con i relativi terreni di pertinenza e ciò in via assoluta, salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della concessione.
 6. Le disposizioni generali per la conduzione del complesso malghivo sono dettate dal disciplinare tecnico economico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 428/1997 e dalle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità Montane nel settore primario in applicazione delle Legge Regionale n. 11/2001.
 7. Il concessionario della malga, per il periodo annuale estivo concesso, può attivare ulteriori attività, oltre a quella produttiva agricola, purché previa autorizzazione del Comune. In tal caso, il corrispettivo annuale della concessione dovrà essere adeguato in base alla normativa vigente.
 8. Può essere concesso a singoli o a gruppi, che ne facciano richiesta, l'uso temporaneo delle malghe e di altri edifici di montagna di proprietà del demanio, quando non sono utilizzati a servizio del pascolo.
 9. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilirà i criteri di concessione temporanea delle malghe e determinerà l'ammontare di una eventuale cauzione da versare a garanzia di danni causati alle strutture.
 10. Tutti gli aventi diritto di uso civico hanno pieno titolo di utilizzare, nei periodi di smonticazione delle malghe, gli edifici connessi per il ricovero temporaneo in caso di eventi meteorologici avversi.

Articolo 15

Esclusioni territoriali

1. Ai sensi dell'art. 20 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è vietato il pascolo nei boschi nei seguenti casi:
 - nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino e suino è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 2, quello del bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 4;
 - nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3 e quello degli animali bovini ed equini di m.4;
 - nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, sino a che gli stessi non si siano definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.

Articolo 16

Rinvio di norme

1. La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle vigenti leggi.
2. Sono fatte salve le norme e i divieti impartiti dall'Autorità Sanitaria e Veterinaria.
3. Per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni, come previsto dall'art. 22 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, in applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 3267/1923:
 - a) è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;

- b) il predetto pascolo, può eccezionalmente essere autorizzato dalla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana;
- c) le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
- d) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero di capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

CAPO IV - DIRITTO DI ERBATICO

Articolo 17

Raccolta di stame e di erba

1. Vista la scarsa domanda rispetto alla disponibilità è consentita la raccolta di stame e di erba nei boschi demaniali, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, previa sola comunicazione scritta indicante i tempi e le quantità raccolte.
2. La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 15 e 16 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
3. Lo stame raccolto dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

CAPO V - USI CONSUETUDINARI

Articolo 18

Raccolta di prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche

1. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è regolata dall'art. 17 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dalla Legge Regionale n. 53/1974 e successive modificazioni.
2. La raccolta di fragole, lamponi, bacche ed erbe aromatiche è libera a tutti; essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.
3. Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le eventuali limitazioni dell'Autorità Forestale.

Articolo 19

Rinvio a Leggi Speciali

1. Per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio, si fa espresso rinvio alla normativa speciale di cui alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 23.

2. Per la raccolta di rane e chiocciole si fa espresso rinvio alla Legge Regionale n. 53 del 15 novembre 1974, al fine di evitare e ridurre l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore.

Articolo 20

Concessione del suolo demaniale per appostamenti da caccia.

1. L'esercizio del diritto consuetudinario di cacciare è compiuto liberamente su tutto il territorio gravato da uso civico, salvo i percorsi o i territori che siano esplicitamente vietati alla caccia.
2. Tale diritto comprende l'esercizio degli appostamenti fissi riconosciuti, nonché gli antichi roccoli esistenti.
3. Nel rispetto degli usi e costumi locali l'Amministrazione può concedere il suolo demaniale per appostamenti da caccia o per attività di osservazione.
4. La concessione ha rilevanza solamente per quanto di competenza della proprietà demaniale e sono fatte salve le specifiche normative in materia di caccia e in materia urbanistica e paesaggistica.
5. La concessione avviene mediante l'apposizione del consenso da parte del Comune, quale proprietario del fondo, sul modulo di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione Provinciale. L'uso del suolo concesso deve essere esclusivamente destinato allo scopo richiesto per appostamento venatorio o di osservazione. La concessione potrà essere revocata per motivi di pubblica utilità o di generale interesse o per salvaguardare l'esercizio dei diritti di uso civico e l'Amministrazione concedente dovrà essere espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.

CAPO VI – VIGILANZA E PENALITÀ

Articolo 21

Vigilanza

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei Comuni ed alle Amministrazioni separate per i territori di competenza, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 42/1987.

Art. 22

Sanzione amministrativa

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da Leggi o Regolamenti speciali o da violazioni del codice penale. Il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
2. È ammesso il pagamento in misura ridotta come previsto dall'art. 16 della Legge n.689 del 24 novembre 1981.

Articolo 23

Sequestro del materiale

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento, oltre le penalità di cui all'articolo precedente è passibile di sequestro del materiale che sarà restituito al Responsabile di Polizia Municipale del Comune di Conco.

Articolo 24

Violazioni delle Leggi Speciali

1. Per infrazioni alle disposizioni della Legge Forestale e delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le denunce e il risarcimento dei danni seguiranno le procedure ivi stabilite.

Articolo 25

Pagamenti delle sanzioni

1. Tutte le penalità escluse quelle previste dalle Leggi e Regolamenti speciali verranno versate presso il Tesoriere dell'Ente.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Attribuzione delle funzioni di gestione del patrimonio soggetto ad uso civico

1. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

Art. 27

Abrogazione delle norme regolamentari in contrasto con la disciplina del presente regolamento

1. Il Regolamento Comunale sugli usi civici approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28.11.2000 è abrogato, parimenti sono abrogate tutte le norme regolamentari concernenti l'utilizzo dei beni soggetti ad Uso Civico in contrasto con il presente Regolamento.
2. Tutti i Regolamenti Comunali concernenti l'utilizzo dei beni soggetti ad Uso Civico, vengono automaticamente integrati con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

INDICE

<u>CAPO I - NORME GENERALI</u>	Pagina
Art. 1 Contenuto del Regolamento.....	2
Art. 2 Titolari del diritto.....	2
Art. 3 Individuazione dei diritti di uso civico.....	2
Art. 4 Terreni a bosco.....	3
Art. 5 Terreni a pascolo.....	3
Art. 6 Principio di gratuità e corrispettivo.....	3
<u>CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO</u>	
Art. 7 Legna da ardere.....	3
Art. 8 Utilizzo legname da opera.....	4
Art. 9 Esclusioni.....	5
Art. 10 Preferenze nella vendita del legname da commercio.....	5
Art. 11 Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta.....	5
Art. 12 Modalità alternative per il godimento del diritto di legnatico.....	6
Art. 13 Prelievo della legna.....	6
<u>CAPO III - DIRITTO DI PASCOLATICO</u>	
Art. 14 Concessioni a terzi dell'uso delle malghe con relativi pascoli.....	6
Art. 15 Esclusioni territoriali.....	7
Art. 16 Rinvio di norme.....	7
<u>CAPO IV – DIRITTO DI ERBATICO</u>	
Art. 17 Raccolta di stame e di erba	8
<u>CAPO V – USI CONSUETUDINARI</u>	
Art. 18 Raccolta prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche.....	8
Art. 19 Rinvio a leggi speciali.....	8
Art. 20 Concessione del suolo demaniale per appostamenti da caccia.....	9
<u>CAPO VI – VIGILANZA E PENALITA'</u>	
Art. 21 Vigilanza.....	9
Art. 22 Sanzione amministrativa.....	9
Art. 23 Sequestro del materiale.....	10
Art. 24 Violazione delle leggi speciali.....	10
Art. 25 Pagamenti delle sanzioni.....	10
<u>CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	
Art. 26 Attribuzione delle funzioni di gestione del patrimonio soggetto ad uso civico....	10
Art. 27 Abrogazione delle norme regolamentari in contrasto con la disciplina del presente regolamento.....	10